



Notaio Antonella Rebuffoni

STATUTO

Fondazione Ets Casa di Riposo Beata Cristina

INDICE

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1. COSTITUZIONE, STORIA, DENOMINAZIONE E SEDE
- Art. 2. SCOPI E FINALITA'
- Art. 3. PATRIMONIO
- Art. 4. MEZZI FINANZIARI

AMMINISTRAZIONE

- Art. 5. ORGANI
- Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI
- Art. 9. ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

ESERCIZIO

- Art. 10. GLI ORGANISMI TECNICI E GESTIONALI
- Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
- Art. 12. BILANCIO D'ESERCIZIO E CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

NORME FINALI

- Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglimento
- Art. 14. RINVIO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. COSTITUZIONE, STORIA DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 - in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"- e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ETS CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA", con sede legale in Calvisano (Brescia).

La "FONDAZIONE ETS CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione - ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia" della I.P.A.B. Pia Opera Ricovero "Beata Cristina", nata nel 1906 per volontà del Rev.do Don Vittorio Moretti. Questi, fin dai primi anni della sua venuta a Calvisano come parroco (1903-1924), aveva ideato di costruire una Casa che avesse "per scopo di provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro e malati cronici privi di mezzi di sussistenza". Nel 1906, a sue spese, comperò un terreno denominato "Cerca", di are 54,70, e lo donò alla Congregazione di Carità di Calvisano (4 marzo 1907 rogito notaio dr. Aristide Tessadri) sul quale edificare un Ricovero per anziani indigenti e per ammalati cronici, con la clausola che del Consiglio di Amministrazione dovesse far parte il Parroco pro tempore. L'edificio, su disegno dell'arch. Luigi Arcioni, fu costruito dal 1906 al 1908, con le offerte di Lire 24.000 (ventiquattromila) raccolte tra la gente con il contributo di Lire 2.000 (duemila) del Comune e di Lire 6.000 (seimila) della CARIPLO.

Il Patrimonio del Ricovero fu subito costituito con i beni immobili lasciati con l'eredità, maggio 1910, della signora Dorotea Rosani del valore di Lire 97.149 (novantasettemilacentoquarantanove). La signora Loranti, defunta pochi mesi dopo, febbraio 1911, lasciava Lire 12.000 (dodicimila). Alla morte della signora Cristina

Conti, settembre 1930, il Ricovero "B. Cristina" riceveva la sua proprietà del valore di Lire 52.000 (cinquantaduemila). Infine il cav. Battista Bordogna, nato nel 1940, lasciava le sue proprietà "Imperadora" e "Fiina" di circa 120 più bresciani del valore di Lire 712.390 (settecentododicimilatrecentonovanta), mentre la signorina Maria Vaccai nel 1973, donava la sua proprietà avente valore di circa Lire 10.000.000 (diecimilioni). Altri numerosi benefattori sono ricordati, unitamente a quelli menzionati, nella lapide esistente nell'atrio della Casa. Il 4 maggio 1936, con R. D. n° 1013, il Ricovero "Beata Cristina" di Calvisano fu eretto Ente Morale con proprio Statuto Organico.

L'ente ha assunto la natura giuridico formale di "fondazione" ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed è risultata iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

La "FONDAZIONE ETS CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che ne costituisce peculiare segno distintivo; a tale scopo l'acronimo "ETS", verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica, non appena conseguito il relativo riconoscimento.

La "FONDAZIONE ETS CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA" ha sede in Calvisano (Brescia). Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Calvisano. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

Inspirandosi agli originari scopi ed ai valori costituzionali dell'uguaglianza e della parità senza distinzione di razza, sesso, censo, ideologia culturale o politica e fede religiosa, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale senza alcuna volontà lucrativa.

L'Ente fonda la propria attività nel rispetto delle volontà testamentarie dei fondatori di cui all'art.1 e nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In generale, la Fondazione ha lo scopo di tutelare la salute, di offrire un trattamento conforme alla dignità e alla libertà della persona umana nei confronti delle persone assistite, in un ambiente familiare sereno, sviluppando iniziative idonee ad evitare l'emarginazione e la solitudine dell'anziano, dell'infermo cronico e dell'inabile al lavoro.

Per l'attuazione di tali finalità la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 e secondo le lettere nella norma previste:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6

giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Sulla base dei criteri e dei valori fondamentali di cui sopra, la Fondazione si propone quindi di operare nei seguenti settori:

- socio-sanitario residenziale, semiresidenziale e centro diurno per anziani con diverso grado di non autosufficienza;

- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire, con il sollievo delle famiglie, la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;

- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia sufficiente l'assistenza domiciliare integrata;

- punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche e trattamenti di riabilitazione.

- servizi rivolti alle famiglie, in particolare a quelle lavoratrici, nonché all'infanzia ed alla gioventù in generale anche tramite l'istituzione, promozione realizzazione e gestione di asili nido, anche eventualmente in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed Istituzioni aventi finalità affini;

- organizzazione, promozione e gestione di centri di sostegno scolastico e di formazione a qualsiasi livello, nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente;

- attività di socializzazione ed animazione nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e nel rispetto dei principi sanciti dal presente Statuto.

La Fondazione potrà inoltre svolgere – nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale e purché determinate di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai settori di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d), g), h), i), l) e q) del D.Lgs. 117/2017, l'Ente potrà eseguire attività, esemplificativamente:

a) organizzando, finanziando, curando, svolgendo:

- servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con particolare riferimento ai servizi socio sanitari non adeguatamente soddisfatti dagli interventi pubblici;

- progetti di ricerca scientifica e sperimentazione propri o altrui nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei soggetti anziani portatori di patologie di qualsiasi tipo;

- attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, con particolare attenzione alla condizione della terza età;
- attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura delle patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- attività di ricerca scientifica nell'ambito del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
- attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato, o in fase di specializzazione;
- attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;

b) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente:

- sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo;
- formazione di personale medico, sanitario, educativo, del volontariato, nonché dei familiari delle persone seguite, dei caregivers non professionali per migliorare la qualità della cura e dell'assistenza alle persone anziane;
- adozione di strumenti di promozione e divulgazione dei propri servizi che tengano conto della valorizzazione dei diritti dell'anziano e siano improntati a trasparenza nelle procedure, rispetto delle persone, possibilità di discussione e verifica sia da parte degli anziani che dei loro familiari;
- centri di ricerca e studio;
- centri di formazione, specializzazione, aggiornamento;
- corsi a livello universitario e specialistico, teorici e pratici nel campo delle discipline che studiano le problematiche dell'anziano;
- conferenze, convegni, tavole rotonde;
- pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;
- assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;

c) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine;

d) ponendosi come punto di riferimento e di raccordo informativo/operativo/tutorio di quanti operano nel campo dello studio delle discipline che studiano l'anziano e ciò mediante, a titolo esemplificativo:

- organizzazione di teleconferenze, teleconsulti;
- organizzazione di interscambio informativo via internet;
- redazione di pubblicazioni scientifiche;
- redazione di rassegna delle pubblicazioni italiane ed estere;
- promozione di iniziative legislative e amministrative;
- informazioni occupazionali;
- studio e discussione di casi clinici.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo

finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, come in precedenza specificato.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, purché utili e/o necessarie a favorire il perseguimento delle predette finalità statutarie e purché determinate di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente è privo di qualunque carattere partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria, e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

E' fatto espresso divieto per la Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alle lettere a), b), c), d), g), h), i), l) e q) del D.Lgs. n. 117/2017 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti o Consorzi, Società ed Aziende aventi scopi complementari ai propri fini. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La modalità di organizzazione e di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione potranno essere disciplinate da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ente attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità. Interventi e programmi sia educativi che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati preferibilmente nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 3. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali.

Gli organi della fondazione devono provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Tale patrimonio verrà destinato solo ad attività di interesse generale e potrà essere alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati, con destinazione al patrimonio, di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. È, inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà degli stessi e quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, a scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;
- b. rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi resi a titolo non

gratuito;

c. rette corrisposte da Enti pubblici a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla fondazione;

d. contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;

e. proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

f. elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari non espressamente destinati al patrimonio;

g. ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente, anche se derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del dlgs. 117/17;

h. ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;

i. proventi derivati dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la Consulta degli Esperti e dei Benefattori;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le cariche sono elettive, ad eccezione di quella di Membro della Consulta degli Esperti e dei Benefattori, che è di diritto e perpetua.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento e fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto anno e sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimarrà comunque in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per l'ordinaria amministrazione.

L'organo di controllo e l'eventuale organo di revisione legale durano in carica 3 (tre) anni e fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo anno e sono riconfermabili.

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 (nove) Membri di cui:

- 8 (otto) Consiglieri nominati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, individuati anche nel proprio seno, fatta eccezione per almeno due membri, i quali dovranno essere individuati al di fuori della Consulta medesima;
- 1 (uno) Consigliere di diritto, in persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Calvisano, in considerazione della volontà espressa nell'originario Statuto di Fondazione dell'Ente Morale.

La qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione non è in alcun modo delegabile e spetta di diritto alle persone individuate secondo le disposizioni del presente statuto; nel caso di decadenza del Parroco dalla propria qualifica, lo stesso decade dalla carica di Consigliere di Amministrazione e contestualmente subentra il nuovo Parroco.

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso

previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi:

- a seguito di 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate;
- a seguito dell'assenza a due sessioni di approvazione del bilancio consecutive;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione;
- per essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed in particolare:

- delibera i Programmi della Fondazione;
- delibera la contrazione di mutui;
- approva il Conto economico di previsione, il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Sociale;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti come da eventuale Regolamento di Organizzazione;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- delibera gli acquisti di beni mobili come da eventuale Regolamento di Organizzazione;
- provvede alla nomina del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione e gli altri eventuali regolamenti della Fondazione;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente e/o ai consiglieri, in aggiunta a quelli già spettantegli per statuto, determinandone contenuto, limiti e modalità di esercizio e conferendogli i poteri di rappresentanza e di firma nei limiti dei poteri attribuiti;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- delibera modifiche od integrazioni statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione ;
- stabilisce il criterio di ammissione dei Benefattori alla relativa Consulta e, a proprio insindacabile giudizio, ne delibera o meno l'ammissione;
- conferisce gli incarichi professionali, ad eccezione delle nomine di competenza del Presidente di cui al successivo art. 7;
- delibera in merito alla proposizione di azioni giudiziarie, la resistenza alle stesse e la loro eventuale transazione;
- delibera la nomina, a maggioranza dei presenti, dell'Organo di Controllo e di Revisione per un triennio;
- tiene ed aggiorna l'"Albo d'Onore" della Fondazione.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 7 e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. E' ammessa la partecipazione tramite collegamento in audio - video conferenza.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- per l'approvazione del Conto economico di previsione, del Bilancio di esercizio e del Bilancio Sociale;

- su richiesta scritta motivata di almeno quattro Consiglieri;

- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti il giorno e il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso. La convocazione deve essere fatta per iscritto a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca l'effettività della prova dell'avvenuta comunicazione. I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Direttore Amministrativo o da un consigliere appositamente incaricato e firmati dal Presidente e dal Direttore e/o incaricato stesso.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge fra i Membri nominati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, il quale è irrevocabile.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Vice Presidente, se nominato o, comunque, dal Consigliere più anziano d'età nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Il Presidente può conferire procure speciali, solo a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Amministrativo o a dipendenti della Fondazione stessa, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- assumere le determinazioni ordinarie necessarie al buon andamento della gestione

nei limiti delle deleghe conferite;

- nominare il direttore amministrativo e il responsabile sanitario, ove vacanti;
- essere capo del personale e datore di lavoro;
- adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione e dei suoi servizi, da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva.

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

La consulta degli Esperti e dei Benefattori è composta da:

- i Membri elettivi del Consiglio d'Amministrazione uscente;
- i Membri elettivi dei precedenti Consigli di Amministrazione della Fondazione, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso;
- le Persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati permanenti), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) versati in un'unica soluzione.

L'ammissione dei benefattori alla Consulta è deliberata, a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto dei parametri stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Coloro che si rendano benefattori della Fondazione tramite donazioni, in denaro o natura del valore di almeno Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) (o dell'importo base che sarà determinato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione con propria delibera) e tuttavia inferiore alla soglia stabilita per l'ammissione alla Consulta, verranno inseriti in un apposito "Albo d'Onore" della cui tenuta ed aggiornamento è investito il Consiglio di Amministrazione.

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, i consiglieri di sua spettanza;
- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglieri di sua spettanza.

Il meccanismo di costituzione e di funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, previsto obbligatoriamente dall'articolo 30 del D.lgs n. 117/2017, sue proroghe, modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del d. Lgs. 117/2017 o in ragione della costituzione di patrimoni destinati, la revisione

legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La delibera di nomina determina anche il compenso dell'organo di controllo, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui al Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336 e comunque in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Organo di controllo deve essere informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile ovvero se il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ricorrono i requisiti previsti dalla legge, deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno e può essere riconfermato.

ESERCIZIO

Art. 10. GLI ORGANISMI TECNICI E GESTIONALI

1) Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato, quando non già presente, dal Presidente tra i candidati con provata esperienza professionale nello stesso ambito e idoneo titolo (preferibile laurea in materie umanistiche, giuridiche ed economiche).

Coadiuvava il Presidente ed il Consiglio di amministrazione nella gestione della Fondazione.

Il Direttore Amministrativo sovrintende alla organizzazione della Fondazione, è responsabile della gestione economica/finanziaria, amministrativa e tecnica secondo quanto espresso nel Regolamento di Organizzazione e mette in atto le indicazioni o deliberazioni espresse dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione. A fronte di questo adotta i provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni.

Il Direttore amministrativo risponde del proprio operato, inclusi i risultati conseguiti al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e sulle proposte di deliberazione, sia di contenuto organizzativo sia di contenuto gestionale, sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, può esprimere il proprio parere.

Il Direttore Amministrativo deve possedere tutti i requisiti soggettivi previsti in capo al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione dalla normativa vigente.

2) Responsabile Sanitario

Presso la Fondazione è istituita la figura del Responsabile Sanitario, distinta per tipologia di servizio, avente lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare la conduzione igienico-sanitaria e socio-riabilitativa dei singoli servizi della Fondazione, ivi compresi tutti gli aspetti tecnico organizzativi nell'intento di

raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e riabilitativi.

Il Responsabile Sanitario è nominato, quando non già presente, dal Consiglio di Amministrazione tra i candidati con provata esperienza professionale nello stesso ruolo e idoneo titolo (laurea in medicina e chirurgia).

Il Responsabile Sanitario deve possedere tutti i requisiti soggettivi previsti in capo al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione dalla normativa vigente.

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'organo amministrativo è responsabile della redazione delle scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali, fatta eccezione per i Libri di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017, che sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio e Bilancio Sociale.

Art. 12. BILANCIO D'ESERCIZIO E CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al principio del pareggio di bilancio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Qualora si verificano situazioni imprevedute tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione disporrà le conseguenti variazioni indicando le modalità di copertura della perdita.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle finalità relativi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Presidente in conformità alle norme di Legge ed alla relazione dell'Organo di Controllo è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'approvazione del bilancio può avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio di gestione.

Entro il 30 novembre di ogni anno viene predisposto un Conto Economico di Previsione relativo all'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di Dicembre.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione sarà tenuta alla redazione del Bilancio sociale.

NORME FINALI

Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione dell'ente secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo

di lucro (oppure secondo le modalità di cui all'art. 27 e ss. del C.C.).

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, in base a decisione dell'organo competente e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.117/2017 in linea con gli scopi statutari, ad altri Enti del Terzo Settore caratterizzati dal perseguimento di attività di pubblica utilità e assistenza, salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede:

- a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
- b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona di un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale.

In apposita riunione il Consiglio di Amministrazione:

- a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;
- b) dispone la destinazione del Patrimonio e dei Fondi presenti (depurati delle passività ed incrementati delle attività conseguite) il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

Calvisano, 21 marzo 2026.

F.to Giovanni Appiani

F.to Galuppini Antonio

F.to Alberto Boscaglia

F.to Zappettini Floriano

F.to Olivetti Alberto

F.to Giovanni Sandrini

F.to Zeni Luciano

F.to Giuseppe Ruggeri

F.to Piergiacomo Mantelli

F.to Formentini Alberto

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio